

LEGGI REGIONALI A TESTO **VIGENTE** ricerca libera indice sistematico indice cronologico LEGGI REGIONALI A TESTO 🚯 **STORICO** REGOLAMENTO DEL **CONSIGLIO** Regolamento precedente STATUTO DEL VENETO Statuto precedente COSTITUZIONE ITALIANA RAPPORTO SULLA **LEGISLAZIONE GLOSSARIO** ABC DEF GHI JKL MNO

PQRS

TUVWXYZ

LEGGI REGIONALI A TESTO VIGENTE

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993) [sommario] [RTF]

INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE

Art. 1 - Finalità.

- 1. La Regione, in armonia con l'art. 4 dello Statuto e in attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo, con la presente legge promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale.
- 2. Ai fini della presente legge l'area del Veneto orientale comprende i Comuni di: Annone Veneto, Caorle, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto.
- 3. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante interventi decisi con la partecipazione degli Enti locali, tesi a conseguire un opportuno assetto istituzionale del Veneto orientale, a promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nonchè a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi.

Art. 2 - Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.

La Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di cui all'art.
predispone un progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale, da approvarsi a norma dell'art.
della legge regionale 30 aprile 1990, n. 40.
Il progetto di cui al comma 1 è approvato previa consultazione della Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4 dell'art.

Art. 3 - Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.

omissis (1)

Art. 4 - Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione. (2)

- 1. Per le finalità e con le modalità delle leggi regionali 20 marzo 1980, n. 19 e 8 aprile 1986, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare ulteriori contributi a consorzi, cooperative e società consortili con sede legale nella Provincia di Venezia per iniziative localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1.
- 2. Per l'attuazione di iniziative previste all'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 ,(3) localizzate nell'area di cui al comma 2 dell'art. 1, la Giunta regionale è autorizzata a disporre ulteriori interventi a favore dei soggetti di cui al medesimo art. 2 aventi sede in provincia di Venezia.
- 3. Per le finalità e con le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi per la realizzazione di progetti commerciali realizzati da consorzi di cooperative e associazioni di produttori del Veneto orientale. (4)
- 4. Gli interventi di cui ai commi precedenti vengono estesi ai consorzi, cooperative e società consortili di garanzia collettiva fidi, con sede legale nella Provincia di Venezia e operanti nel Veneto orientale (5) nel settore del Credito turistico.

Art. 4 bis - Interventi di formazione.

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite anche mediante contributi per l'avvio e lo svolgimento nell'ambito del Veneto orientale di attività didattiche e formative di livello universitario idonee a promuovere l'occupazione e a favorire un migliore equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la Fondazione Prtogruaro Campus. (6) I contributi sono concessi dalla Giunta regionale su presentazione di apposita domanda da parte del soggetto attuatore delle iniziative didattiche e formative adeguatamente documentate e corredate della descrizione degli interventi programmati e da un analitico piano di spesa. Ad ultimazione degli interventi finanziati, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare una relazione consuntiva sull'attività svolta e sulle spese sostenute. (7)

Art. 4 ter - Interventi per lo sviluppo del settore turistico - ricettivo della Venezia orientale.

1. Per lo sviluppo del settore turistico-ricettivo nelle aree balneari della Venezia orientale, la Giunta regionale è

autorizzata, a concedere contributi in conto interessi per programmi di investimento su immobili a destinazione turistica di proprietà, locazione o comodato, a favore di piccole e medie imprese come definite dall'Unione europea.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio 2003 la spesa di euro 300.000,00 a valere sull'u.p.b. U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo. (8)

Art. 5 - Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.

1. Allo scopo di completare le opere necessarie all'avvio dell'autoparco di Portogruaro, ammesso ai benefici già previsti dalla legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 ,(9) la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo di lire 300 milioni.

Art. 5 bis - Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.

- 1. Per il completamento delle opere ed attrezzature e per le spese di primo impianto relative al centro servizi ed incubatore di imprese nella Villa Mocenigo di Alvisopoli, nel comune di Fossalta di Portogruaro, è assegnato alla Conferenza dei Sindaci del Veneto orientale un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 500.000,00.
- 2. La Giunta regionale determina le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
- 3. Al contributo di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate sull'u.p.b.U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione. (10)

Art. 5 ter - Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di euro 200.000,00 per l'anno 2004 alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura di Venezia, per la realizzazione di progetti di promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale. (u.p.b. U0038 "Promozione e servizi a favore delle coltivazioni agricole e del settore floricolo") (11)

Art. 5 quater - Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.

1. La Giunta regionale, è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 500.000,00 al Comune di San Donà di Piave per la ristrutturazione del Teatro Astra (12) (u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico e all'innovazione") (13)

Art. 6 - Decentramento amministrativo.

- 1. Il territorio di cui al comma 2 dell'art. 1 è individuato quale ambito di decentramento di uffici e di servizi regionali.
- 2. La Regione favorisce, con riferimento all'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'istituzione del circondario del Veneto orientale.
- 3. La Giunta regionale è autorizzata altresì ad assumere le iniziative opportune e a definire le necessarie intese con la Provincia di Venezia e le Amministrazioni Statali, per il decentramento nel territorio di cui al comma 1, di uffici e servizi di tali amministrazioni.
- 4. La Regione promuove la costituzione della Conferenza permanente dei sindaci fra i comuni dell'area di cui al comma 1.
- 5. La Conferenza ha i seguenti compiti:
- a) indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area;
- b) parere obbligatorio in ordine agli interventi di competenza regionale di carattere infrastrutturale e di promozione socioeconomica nell'area;
- c) proposta agli enti competenti in ordine alla programmazione ed attuazione di piani di intervento infrastrutturale e di promozione economicosociale;
- d) proposta in ordine all'istituzione di uffici decentrati dello Stato, della Regione, della Provincia di Venezia, nonchè di altri enti pubblici anche economici.
- 6. Il parere di cui alla lettera b) del comma 5 è reso dalla Conferenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, in difetto il parere medesimo si intende positivo.
- 7. La Giunta regionale è autorizzata ad intervenire anche finanziariamente per la costituzione ed individuazione della sede delle strutture di decentramento.
- 7 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a finanziare iniziative che interessano l'area del Veneto orientale rivolte a rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, in armonia e attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" in materia di riordino territoriale e gestioni associate e che siano promosse dalla Conferenza permanente dei sindaci di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce, annualmente, entro il 30 giugno, i criteri e le modalità per l'erogazione delle provvidenze. (14)

Art. 7 - Programma degli interventi.

- 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale, stabilisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio stesso, l'ammontare delle somme da destinare agli interventi previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 4 bis e dall'art. 6, comma 7. (15)
- 2. In sede di prima applicazione il riparto è deliberato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8 - Norma finanziaria.

omissis (16)

Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Note

- (1) Articolo abrogato da comma 1 art. 15 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.
- (2) Vedasi interpretazione autentica recata da articolo 7 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 . Il citato art. 7 dispone che «le parole «ulteriori contributi» e «ulteriori interventi» contenute nell'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 «Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale», vanno intese nel senso che tutte le provvidenze di cui alla citata legge possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.».
- (3) La legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 è stata abrogata dall'art. 13 legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 che ha ridisciplinato la materia.
- (4) Comma così modificato da comma 1 art. 70 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che ha sostituito le parole "associazioni di produttori operanti nel territorio del Veneto orientale" con le parole "associazioni di produttori del Veneto orientale".
- (5) Comma così modificato dall'art. 12 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 che elimina la parola "esclusivamente".
- (6) Comma così modificato da comma 1 art. 99 legge regionale 27 febbraio 2008, n, 1, che ha aggiunto le parole "attraverso la Fondazione Portogruaro Campus".
- (7) Secondo e terzo periodo sostituiti da comma 2 art. 99 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 . In precedenza l'articolo è stato sostituito da comma 1 art. 38 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, in precedenza modificato da comma 1 art. 71 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, in precedenza introdotto da art. 53 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6.
- (8) Articolo aggiunto da comma 3 art. 15 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.
- (9) La legge regionale 24 novembre 1987, n. 56 è stata abrogata dall'art. 9 legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 che ha ridisciplinato la materia.
- (10) Articolo aggiunto da comma 2 art. 5 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3.
- (11) Articolo aggiunto da comma 2 art. 70 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
- (12) Sostituite le parole "realizzazione del complesso fieristico dell'ente Fiere di San Donà di Piave sri" con le parole "ristrutturazione del Teatro Astra" da comma 1 art. 64 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2; il comma 2 dell'art. 64 autorizza un contributo di 300.000,00 euro per le finalità di cui al presente comma per l'esercizio 2007.
- (13) Articolo aggiunto da comma 3 art. 70 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
- (14) Comma aggiunto da comma 1 art. 33 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.
- (15) Comma modificato da comma 2 art. 38 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27, che ha introdotto il riferimento all'articolo 4 bis.
- (16) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.

SOMMARIO

Legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 (BUR n. 53/1993)

INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Progetto di sviluppo per l'area del Veneto orientale.
- Art. 3 Interventi per la costituzione di centri servizi alle imprese.
- Art. 4 Interventi in materia di promozione economica e dell'occupazione. (2)
- Art. 4 bis Interventi di formazione.
- Art. 4 ter Interventi per lo sviluppo del settore turistico ricettivo della Venezia orientale.
- Art. 5 Interventi a favore dell'autoparco di Portogruaro.
- Art. 5 bis Completamento del centro servizi ed incubatore di imprese di Alvisopoli.
- Art. 5 ter Interventi a favore della promozione dell'agroalimentare tipico del territorio del Veneto Orientale.
- Art. 5 quater Contributo straordinario al Comune di San Donà di Piave.
- Art. 6 Decentramento amministrativo.
- Art. 7 Programma degli interventi.
- Art. 8 Norma finanziaria.
- Art. 9 Dichiarazione d'urgenza.

Note legali

Consiglio regionale del Veneto - Palazzo Ferro Fini - San Marco 2322 - 30124 Venezia - Centralino 041 2701111 - Email 📪